

D.d.s. 4 febbraio 2021 - n. 1167
2014IT16RFP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - liquidazione con rideeterminazione del contributo di € 6.280,12 all'impresa Bonacina Maria Paola per la realizzazione del progetto ID 1654956 - contestuale economia di € 1.718,13 - CUP E85F20000530004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C (2017)4222 del 20 giugno 2017, C (2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019;
- le d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018, n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni;

Richiamata la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per

l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa, in applicazione del principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO.) del POR FESR, di cui al decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. n. 17684 del 4 dicembre 2019, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. n. 1019 del 30 gennaio 2020, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 9018 del 24 luglio 2020 che approva le Linee Guida di Rendicontazione del «BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA» (DECRETO 15407 DEL 28 ottobre 2019) E DETERMINAZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (S.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamato il decreto n. 2761 del 2 marzo 2020 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Codice fiscale	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
1654956	BONACINA MARIA PAOLA	BNCFMPL69164H8275	12.305,00 €	7.998,25 €	E85F20000530004	1653379

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 7.998,26 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	2307	€ 3.999,13
14.01.203.10855	2020	2309	€ 2.799,39
14.01.203.10873	2020	2311	€ 1.199,74

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui all'art. B4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Richiamato l'art. C.4 del Bando:

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 11 febbraio 2021

- comma 1, che stabilisce che il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- comma 2, che stabilisce che Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta costituisca causa di decadenza dall'agevolazione;
- comma 3, che stabilisce che, qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- comma 4, che stabilisce che il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del contributo è necessario che l'impresa richiedente renda disponibili su Bandi on Line, entro la tempistica di cui all'art. C.4.a) comma 1 del bando, la documentazione di cui al comma 2;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. C.4. a) comma 2 ha verificato la validità della documentazione al momento dell'erogazione del saldo;

Richiamato altresì quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 dell'art. C.4 a) in merito alle caratteristiche della fase di rendicontazione;

Verificato che l'impresa richiedente mantiene i requisiti di ammissibilità di cui all'art. A.3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) fino all'erogazione dell'agevolazione e che, ai sensi del comma 3, all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione, sia in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato alla Struttura competente l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- l'investimento rendicontato è inferiore a quello ammesso in fase di concessione e l'importo approvato è inferiore a quello imputato;
- la fattura 80/B di AIMPES SERVIZI SRL SOC. UNIPERSONALE di € 1.952,00 non è ammissibile ai sensi del punto B.4 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità del bando;
- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e la spesa approvata in rendicontazione di € 9.661,72, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione di € 12.305,00;

e che, ai sensi di quanto previsto dal succitato comma 3 dell'art. C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 6.280,12;

Constatato che l'art. C.4 b) del bando al comma 8 prevede che, in caso di progetti ammessi che hanno beneficiato della maggiorazione prevista al punto B.1 «Caratteristiche dell'agevolazione», capoverso 2, per la partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera, l'eventuale partecipazione ad una sola fiera comporta la rideterminazione del contributo, a seguito della perdita della suddetta maggiorazione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9949
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1653379
- Codice variazione concessione COVAR: 415999

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare; Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa al 31 dicembre 2020 è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 18 dicembre 2020 con protocollo O1.2020.0056343;

Considerato che il contributo concesso all'impresa Bonacina Maria Paola con il succitato decreto di concessione n. 2761 del 02 marzo 2020 ammonta ad € 7.998,25 ma sono stati complessivamente assunti impegni per € 7.998,26 come sopra dettagliatamente indicato;

Rilevato che a seguito della verifica della rendicontazione da parte di Finlombarda s.p.a. si è stabilito di erogare un contributo pari ad € 6.280,12, considerando l'importo di € 7.998,25 indicato nel decreto di concessione, per cui l'economia ammonta ad € 1.718,13;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa Bonacina Maria Paola (codice fiscale BNCMPL69T66H827S e codice beneficiario 991933) per un importo pari ad € 6.280,12 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2020	2307	€ 3.140,06
10855	2020	2309	€ 2.198,04
10873	2020	2311	€ 942,02

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 2761 del 2 marzo 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.718,13 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2020	2307	- € 859,06
10855	2020	2309	- € 601,35
10873	2020	2311	- € 257,72

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (prot. O1.2020.0056343 del 18 dicembre 2020) di cui all'art. C.4 comma 1. del bando;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamata la legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 e ss.mm.ii. (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che stabilisce che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in essa indicati;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Bonacina Maria Paola (c.f. BNCMPL69T66H827S) in € 6.280,12;

2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 6.280,12 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BONACINA MARIAPAOLA	991933	14.01.203.10839	2020/2307/0		3.140,06
BONACINA MARIAPAOLA	991933	14.01.203.10855	2020/2309/0		2.198,04
BONACINA MARIAPAOLA	991933	14.01.203.10873	2020/2311/0		942,02

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.718,13 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	2307	0	-859,06	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	2309	0	-601,35	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	2311	0	-257,72	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 2761 del 2 marzo 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 e ss.mm.ii.);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Rosa Castriotta